

(N. 2458)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1952

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 dicembre 1949, n. 993, concernente la delega al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali, ha autorizzato, altresì, il Governo medesimo, nei primi due anni dell'entrata in vigore della nuova tariffa, a «sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati nella tariffa stessa o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati ed alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura della economia nazionale». Tali sospensioni, peraltro, non possono avere effetto oltre il terzo anno dalla entrata in vigore della nuova tariffa.

Tenuto conto che l'attuale tariffa è entrata in vigore il 15 luglio 1950, la suddetta autorizzazione verrebbe a decadere il 14 luglio 1952.

Con la presentazione dell'unito disegno di legge, il Governo chiede che la delega accordata gli sia prorogata per almeno altri due anni; e, qui di seguito, se ne indicano i motivi, mentre si dà ragione dell'uso che Esso ha fatto delle facoltà delegatigli.

La ripresa economica del dopoguerra trovava ancora in vigore la tariffa doganale del 1921. Svalutata nei suoi dazi specifici per la svalutazione della moneta ammessa al pagamento, arretrata rispetto ai progressi conseguiti in ogni campo dalla tecnica e non più rispondente allo sviluppo raggiunto dalle attività produttive del Paese — che pure essa aveva assecondato — questa tariffa aveva ormai dovuto cedere le sue funzioni fiscali ad una specie di diritto generale di entrata — il diritto di licenza, indiscriminatamente applicato con aliquota uniforme su tutte le merci — e le sue funzioni economiche al regime dei contingenti e dei divieti, divenuto l'unico strumento della nostra politica commerciale negli scambi con l'estero.

Col *decreto presidenziale 7 luglio 1950, n. 442*, il Governo, promulgando la nuova tariffa generale dei dazi doganali d'importazione assolveva il primo ed il principale dei compiti delegatigli. Gli studi da tempo condotti a tale scopo e la solerte assistenza della Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 3 della legge di delega, consentivano questo anticipo di ben sei mesi sul termine massimo assegnato dalla legge stessa.

Con la nuova tariffa l'onere tributario dei diritti di confine veniva razionalmente ripartito tra materie greggie, prodotti semilavorati e prodotti finiti: le prime, generalmente ammesse in esenzione ne ebbero immediato e sensibile sollievo; i semilavorati ed i prodotti finiti ebbero dazi loro appropriati.

Malgrado fosse ancora allo stato di progetto, la nuova tariffa doganale era già stata accettata dalle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) come base per i nostri negoziati ad Annecy. Ratificati con legge 5 aprile 1950, n. 295, gli Accordi di Annecy entravano in vigore il 30 maggio 1950; sicchè, fino a che non entrò in vigore anche la nuova tariffa (15 luglio 1950) essi ebbero applicazione, per la parte tariffaria, solo in quanto, in confronto del regime allora vigente e che stava per cessare (dazi della tariffa del 1921 integrati dal diritto di licenza) essi risultavano più favorevoli all'importatore. Sostanzialmente, nel suddetto periodo, si applicarono diritti di confine non superiori, nel loro complesso, all'11 per cento del valore.

Con gli Accordi di Annecy erano stati ridotti o vincolati i dazi per meno di un quinto delle posizioni della nuova tariffa (954 su 5323). Ma non erano stati presenti ad Annecy, o non avevano con noi negoziato, proprio i Paesi con i quali, per ragioni geografiche e per lunga tradizione, sono state sempre più intense le correnti dei nostri traffici (Svizzera, Francia, Austria, Germania). Ovvio si presentava pertanto la necessità di evitare il disquilibrio che si sarebbe prodotto sia nella nostra economia interna sia nei nostri rapporti di scambio internazionali, ove, accanto ai dazi convenzionati ad Annecy, si fosse data applicazione, lasciandoli inalterati, ai dazi della tariffa generale rimasti liberi da ogni vincolo.

Soprattutto era necessario, in conformità degli scopi voluti dalla legge di delega, assicurare che il passaggio dal regime precedente al nuovo avvenisse attraverso gradualità adattamenti in attesa anche delle trattative che si prospettavano in un prossimo avvenire.

A ciò si provvede con *decreto presidenziale 8 luglio 1950, n. 453*, che dettava le «Norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa».

Per effetto di questo decreto, entrato in vigore contemporaneamente alla nuova tariffa, i dazi da questa stabiliti in misura superiore all'11 per cento venivano di regola ridotti all'aliquota risultante della formula:

$$d = \frac{D + 11}{2}$$

nella quale D rappresenta il dazio portato dalla nuova tariffa generale e d il dazio ridotto da applicarsi. Sostanzialmente si assumevano, come dazi di prima applicazione, dazi pari alla media tra il precedente regime ed il nuovo.

La regola suindicata aveva tuttavia eccezioni: pochi dazi della tariffa generale, e in massima quelli aventi carattere prevalentemente fiscale venivano mantenuti inalterati o venivano ridotti in proporzioni minori; molti, invece, venivano ridotti al disotto dell'aliquota risultante dall'applicazione della formula. Tra l'altro, per più di un centinaio di voci (animali vivi, carni, cereali e farine concimi chimici, fibre sintetiche, prodotti siderurgici di prima fabbricazione, ecc.) i dazi generali venivano ridotti all'11 per cento mantenendo praticamente inalterato il regime della cessata tariffa. Naturalmente ebbero applicazione tutti i dazi di Annecy più bassi di quelli come sopra ridotti e piccola parte di quelli convenzionati con aliquota superiore. Nell'un caso e nell'altro ai dazi di Annecy venivano allineati quelli della tariffa generale tutte le volte che si rese necessario armonizzarli con quelli convenzionati.

Al provvedimento suindicato faceva immediato seguito l'altro *decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 578*, cui si dava applicazione retroattiva al 15 stesso mese.

Con esso il Governo dava applicazione in via autonoma, in attesa di averne la ratifica, all'Accordo italo-svizzero firmato a Berna il 14 luglio 1950 che, completamente rinnovava, in relazione alla nuova situazione, la parte tariffaria del Trattato di commercio italo-elvetico del 1923, e cioè quanto ancora rimaneva in vigore della nostra tariffa convenzionale dell'anteguerra.

Con tale Accordo - negoziato anch'esso sulla base della nuova tariffa allo stato di progetto, ma inevitabilmente influenzato dalle concessioni da noi già fatte ad Annecy e dalle riduzioni disposte col decreto n. 453 - venivano

ridotti i dazi di altre 420 posizioni della nostra tariffa generale.

Analogamente, il Governo si è valso della delega legislativa per dare applicazione all'Accordo tariffario italo-francese firmato a Roma il 7 marzo 1950 e non ancora ratificato alla data in cui la nuova tariffa entrava in vigore. I dazi da noi vincolati con questo Accordo a favore della Francia interessavano solo 25 posizioni della nostra tariffa; ma per 18 di queste già si applicavano dazi eguali od anche più bassi di quelli pattuiti allorché il Governo francese, nell'ottobre 1950, proponeva di dare all'Accordo provvisoria applicazione, in attesa che fossero scambiate le ratifiche.

Pertanto, mentre da parte della Francia si provvedeva con ordinanza decorrente dal 1° dicembre 1950, da parte nostra veniva emanato il *decreto presidenziale 16 novembre 1950, n. 919*.

In questa occasione, con lo stesso decreto si aggiungevano alle norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa alcuni adeguamenti daziari ed alcune concessioni speciali di cui nel frattempo si era manifestato il bisogno e si apportavano alle disposizioni preliminari alla tariffa alcuni emendamenti suggeriti dalla pratica applicazione del nuovo regime.

La situazione del mercato internazionale, la necessità di assicurare determinati approvvigionamenti e, talvolta, il riconosciuto bisogno di adeguare la misura dei dazi a particolari esigenze, determinarono gli altri provvedimenti che il Governo ha emanato avvalendosi delle facoltà delegategli.

Già con *decreto presidenziale 20 ottobre 1950, n. 832*, riconosciuto, nell'interesse dei consumi, l'opportunità di arrestare i continui rincari del prezzo interno del burro e, nello stesso tempo, di assicurare la copertura del fabbisogno invernale mediante le importazioni di burro danese ed argentino, il dazio sul burro veniva ridotto dal 30 al 15 per cento fino a tutto il 31 gennaio 1951.

Per analoghe necessità, e cioè per frenare il rincaro che andava accentuandosi nel prezzo dell'olio di oliva, anche come riflesso del rialzo dei prezzi internazionali degli oli di semi, col *decreto presidenziale 31 gennaio 1950, n. 23*,

venivano ridotti fino a tutto il 31 luglio 1951 tutti i dazi sugli oli commestibili, di semi, e correlativamente si accordava la totale esenzione per i relativi semi oleosi al fine di non alterare il margine di protezione concesso alle spremiture nazionali. Si accordava, inoltre, per lo stesso periodo, una ulteriore riduzione — dal 25 al 12 per cento — dei dazi sul lardo e sullo strutto.

Infine, in relazione al forte rincaro subito, all'origine, dei prezzi del pepe — che naturalmente aveva elevato anche l'incidenza specifica dei diritti *ad valorem* (dazio ed I.G.E.) gravanti sulla spezia nella complessiva aliquota del 90 per cento del suo valore, determinando grave contrazione nei relativi consumi — col *decreto presidenziale 2 aprile 1951, n. 225*, il dazio sul pepe veniva ridotto di un terzo e convertito in dazio specifico per stabilizzarne la percezione.

Altre agevolazioni venivano comprese nei suindicati decreti n. 23 e 225. Fra queste, gioverà ricordare la esenzione accordata per le radici di manioca destinate alla produzione di farine per l'alimentazione del bestiame, per la caseina destinata alla fabbricazione di fibre tessili artificiali e per i materiali impiegati nei nostri porti nella riparazione delle stesse navi che li hanno portati dall'estero tra le proprie provviste, nonchè le ulteriori riduzioni daziarie concesse per alcune materie prime destinate alla nuova e promettente industria delle resine sintetiche.

Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, approvata col citato decreto presidenziale n. 434 dell'8 luglio 1950, con le successive modificazioni ed aggiunte di cui ai provvedimenti sopra ricordati, avrebbero dovuto cessare dall'avere effetto il 14 luglio 1951, giusta quanto stabilito con l'articolo 1 del decreto stesso.

Senonchè la situazione dei mercati internazionali che, dal gennaio 1949 e fin quasi alla vigilia dell'entrata in vigore della nostra tariffa, sembrava essersi avviata ad uno stabile equilibrio, tale da offrire buon affidamento per procedere alla graduale applicazione dei nuovi dazi, subiva il ben noto sovvertimento prodotto dalle contingenze internazionali determinatesi verso la metà del 1950.

In sostanza, l'indice generale dei prezzi all'ingrosso delle principali merci sui mercati internazionali che rispetto al 1938 (= 100) aveva segnato 253 punti, si trovava a segnare 317 nel giugno 1951 dopo sensibili e, per talune merci, spesso violente oscillazioni.

In tali condizioni di rincaro non era da pensare di far decadere col 15 luglio 1951 le norme temporanee per la prima applicazione della tariffa; e pertanto col *decreto presidenziale 30 giugno 1951, n. 516*, ne veniva disposta la proroga a tutto il dicembre.

La proroga si rendeva del resto necessaria anche in considerazione:

che fra i dazi di prima applicazione erano compresi, come si è detto, anche quelli ridotti con gli Accordi italo-francesi ed italo-svizzeri del 3 marzo e del 14 luglio 1950; e questi bisognava in ogni caso mantenerli in vigore come dazi autonomi fino a che non fosse intervenuta la ratifica degli Accordi;

che, nel frattempo, essendo venuti a conclusione gli Accordi di Torquay, cui avrebbe dovuto darsi applicazione al più tardi il 21 novembre 1951, non sarebbe stato opportuno far succedere a breve intervallo di tempo modificazioni tariffarie di così ampia portata.

Col medesimo decreto di proroga, nuovi ritocchi venivano apportati alla tariffa di prima applicazione: come già si era operato per il pepe, e per le stesse ragioni, venivano consolidati sulla media dei valori dell'ultimo trimestre e convertiti in dazi specifici, i dazi del tè e delle altre spezie; veniva ampliata la esenzione per le materie prime destinate alla fabbricazione della carta, già ammessa per la cellulosa, estendendola alle paste di legno semichimiche e meccaniche ed al legname da cartiere; si accordava l'esenzione per il legname da miniera (puntelli); venivano ulteriormente ridotti i dazi per la magnesia calcinata destinata ad usi metallurgici e per gli acciai inossidabili, ecc.

Veniva inoltre anticipata per alcune voci (birra, gas butano e propano, barattoli di vetro per conserve) l'applicazione di alcuni dei dazi convenzionati a Torquay con la Cecoslovacchia.

La proroga della tariffa temporanea disposta col decreto presidenziale n. 516 era ancora lontana dalla sua scadenza allorchè, nel-

l'ottobre 1951, il Governo era urgentemente chiamato a sistemare la critica situazione prodottasi per l'Italia in seno all'Unione Europea dei Pagamenti.

Il rincaro e la rarefazione delle materie prime, determinati dalla politica di riarmo, accentuando in tutti i Paesi la tendenza a limitarne la esportazione, avevano spesso costretto l'Italia a spostare i propri acquisti verso l'area del dollaro; sicchè, mentre aumentava il *deficit* della nostra bilancia dei pagamenti verso quest'area, veniva a costituirsi un forte saldo creditizio verso i Paesi dell'E.P.U. e specialmente verso la zona della sterlina e del franco francese, tanto più che, quanto ai prodotti finiti, la ridotta capacità di acquisto del nostro mercato e quanto ancora rimaneva soggetto al regime delle licenze contribuivano a contenerne l'importazione.

Verso la metà di ottobre quel saldo creditizio, che in tutto il periodo estivo era stato in rapidissimo aumento, già si avviava a raggiungere ed a superare (come poi ha superato) la quota limite, assegnata all'Italia, di 205 milioni di dollari, oltre la quale sarebbe cessata la garanzia di pagamento da parte dell'Unione.

Posto nell'alternativa o di infrenare le esportazioni, col rischio di perdere sbocchi preziosi faticosamente conquistati e di aumentare il disagio delle nostre produzioni, ovvero di utilizzare il credito stimolando l'afflusso, dai Paesi dell'Unione, di beni da immettere nel consumo interno, il Governo si atteneva a questa ultima alternativa; e la determinazione tempestivamente annunciata, subito valse a che ci fosse accordato dall'E.P.U. l'aumento della nostra quota creditoria da 205 a 305 milioni di dollari, di cui 132 coperti da oro o da dollari effettivi.

Si decideva, in sostanza, di allargare la liberalizzazione degli scambi di importazione e di alleggerire nello stesso tempo l'incidenza daziaria; a ciò si provvedeva con disposizione del 31 ottobre 1951 del Ministero del commercio estero, che in via provvisoria praticamente toglieva il vincolo della licenza per tutte le merci — fatte pochissime eccezioni — provenienti dai Paesi dell'O.E.C.E. ed assimilati; e, per i dazi doganali, *col decreto presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125.*

Questo decreto, prorogando di cinque mesi, e cioè fino a tutto il 31 marzo 1952, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, riduceva, fino alla stessa data, del 10 per cento tutti i dazi applicabili all'atto della sua entrata in vigore, tanto quelli stabiliti in via autonoma che quelli derivanti da accordi internazionali.

Prevedeva tuttavia delle eccezioni: talune di carattere fiscale (tabacchi, caffè, spezie, bevande alcoliche, cotone) altre di carattere suntuario (gioielli e lavori di metallo prezioso, pellicerie, ecc.) altre, infine, di carattere economico. Queste ultime, contenute nel limite più ristretto, ma riconosciute indispensabili comprendevano una lista di merci per molte delle quali erano già previsti dazi di prima applicazione assai moderati, per cui una ulteriore riduzione non avrebbe potuto attuarsi senza grave pregiudizio per la produzione similare nazionale. Per altre merci, comprese fra le eccezioni, i dazi si trovavano già ridotti a livelli minimi per effetto degli accordi tariffari già applicati.

Sospendeva, inoltre, lo stesso decreto, i dazi di alcuni prodotti alimentari (pollame, selvaggina e conigli macellati, baccalà, stoccafisso, uova) sia per facilitarne il rifornimento sia per influire sul costo della vita; e venivano apportate alcune altre aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della tariffa sotto forma di esenzioni o riduzioni daziarie o di ampliamento di contingenti di merci ammesse a regime doganale agevolato.

Infine, in previsione della imminente entrata in vigore degli accordi tariffari di Torquay, il decreto chiariva che tali accordi dovessero applicarsi solo in quanto, per le merci da essi previste, avessero determinato un trattamento daziario più favorevole di quello risultante dall'applicazione del decreto stesso. Con ciò l'applicazione di parecchi dazi convenzionati con gli accordi di Torquay in quanto più alti era rimandata ad altro momento.

Le misure adottate dal Governo nel novembre 1951 raggiungevano il risultato di ritardare l'accumulo di nuovi crediti in seno all'E.P.U. L'aumento del nostro saldo attivo che nel mese di ottobre era stato di 63 milioni di dollari, scendeva a 21 milioni e mezzo nel novembre; a quattro milioni e mezzo nel di-

cembre; a 13,6 nel gennaio, finchè nel febbraio, con 16 milioni di dollari di nuovi crediti (di cui 12 verso la sola Francia) ed altrettanti di nuovi debiti (di cui undici verso la Germania ed il Regno Unito) si raggiungeva il pareggio nella situazione di quel mese. Nei mesi di marzo ed aprile si è chiuso in *deficit*.

Può anche affermarsi che questi risultati valutari vanno in parte attribuiti alle misure restrittive - da noi certamente non desiderate - adottate da altri Paesi per contenere le proprie importazioni; ma per gli effetti dei provvedimenti da noi presi è significativo:

che le importazioni dei 5 mesi novembre 1951-marzo 1952 abbiano segnato con il complessivo valore di 587 miliardi di lire un incremento del 27 per cento rispetto alle importazioni del corrispondente periodo del 1950-51;

che negli stessi mesi il complessivo valore delle esportazioni italiane sia passato dai 380 miliardi del 1950-51 ai 411 miliardi del 1951-52 con un incremento dell'8 per cento.

Ciò vuol dire che la politica adottata dal Governo per arrivare ad una rettifica della nostra bilancia dei pagamenti senza far ricorso a misure restrittive, ma concedendo, anzi, maggiori libertà ai nostri scambi con l'estero, è andata sviluppandosi secondo quanto il Governo si riprometteva di ottenere: le esportazioni non ne rimasero sacrificate.

Riconosciuta la necessità di mantenere queste direttive in materia di liberalizzazione, sia per poter proseguire nel realizzo dei nostri crediti, tuttora considerevoli, accumulatisi nel passato, sia perchè solo una politica di mercato aperto può consentirci di attenuare il danno che alle nostre esportazioni deriva dalle restrizioni che altri Paesi, in situazione valutaria opposta alla nostra, sono stati costretti ad adottare, si riconosceva anche la necessità di evitare ogni inasprimento nel livello dei dazi di confine. Pertanto, col *decreto Presidenziale 31 marzo 1952, n. 169*, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, con le riduzioni daziarie portate dal decreto del 31 ottobre, venivano prorogate a *non oltre* il 31 dicembre 1952; e la formula adottata vuol significare che il Governo si ripromette di attentamente vigilare sugli sviluppi della situazione per far cessare tempestivamente, se necessario, gli effetti delle misure prorogate.

Con l'occasione, il decreto aggiungeva nuovi adeguamenti alla tariffa di prima applicazione concernenti, in genere, l'esenzione o la riduzione dei dazi per alcune materie prime e per alcuni semilavorati di impiego industriale (lane, cardate e pettinate, linter per la fabbricazione della celluloida, feltri per pianoforti, orzo per la fabbricazione di surrogati del caffè, benzolo per la fabbricazione di plastificanti, nafta solvente per la fabbricazione di vernici, tubi di vetro per lampade fluorescenti, sbozzati di acciaio per lamiere). Stabiliva inoltre un dazio ridotto per i martelli perforatori pneumatici, per miniere, e la esenzione per gli avanotti destinati ai ripopolamento delle acque dolci.

Col decreto 169 del 31 marzo, si chiude la serie dei provvedimenti che, con la solerte e valente assistenza della Commissione parlamentare, il Governo ha finora emanato in virtù dei poteri delegatigli.

Come si è detto, la delega verrà a scadere il 14 luglio p.v., quando, cioè, saranno ancora in vigore provvidenze di carattere transitorio che molto probabilmente sarà necessario mantenere in vita fino a tutto il 1952, ma che particolari contingenze potrebbero consigliare di modificare anche prima di quella data.

A prescindere da questa eventualità, a fine dicembre si presenterà il problema se convenga prorogare ancora la tariffa temporanea o farla decadere per dare integrale applicazione alla tariffa generale ed agli accordi tariffari fin qui conclusi. È prevedibile che, in ogni caso, dei temperamenti sarà pur necessario introdurre nel sistema che sarà prescelto. D'altra parte, alla scadenza della delega, il compito affidato al Governo ed alla Commissione parlamentare che lo assiste non potrà considerarsi esaurito.

Oltre che alla necessità di graduare il passaggio del vecchio al nuovo, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa rispondevano anche alla necessità di attendere che fosse conclusa la serie degli accordi tariffari internazionali al fine di poter poi coordinare, con quelli convenzionati, i dazi della tariffa generale rimasti liberi da ogni vincolo e procedere alla formazione della tariffa d'uso, dando così al nostro regime doganale quella stabilità che è giustamente invocata.

È ovvio, d'altra parte, che solo alla prova del fuoco della liberalizzazione una tariffa doganale può dimostrare la sua aderenza alle necessità economiche del Paese. Ma la liberalizzazione, da poco attuata in Italia, attuata e poi revocata in altri Paesi, non ha potuto darci finora che scarse indicazioni circa i settori che possono o non avere bisogno di una difesa doganale più efficace di quella oggi in atto.

In conclusione, la scadenza della delega ci troverà ancora in regime doganale provvisorio, mentre è in corso tutto un complesso di studi, di revisione e di coordinamento per condurre tale regime ad un assetto definitivo o, quanto meno, ad una tariffa d'uso armonizzata nelle sue parti, da applicarsi, occorrendo, con riduzioni di carattere generale che lascino

perequato il trattamento dei diversi suoi settori. A parte ciò non è cessata la necessità che il Governo sia posto in grado di tempestivamente intervenire per far fronte urgentemente alle mutevoli situazioni economiche nazionali ed internazionali.

In relazione a quanto sopra esposto, si rende necessario accordare al Governo una proroga, per almeno altri due anni, al termine entro il quale esso può sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa generale dei dazi doganali.

All'uopo, è stato predisposto l'unito disegno di legge che conferma, altresì, le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare chiamata ad esprimere pareri sui provvedimenti da adottarsi in materia tariffaria, nonché le disposizioni riguardanti la Segreteria tecnica di tale Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, è prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono andare oltre il 14 luglio 1955 e, fino alla stessa data, possono essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, chiamata ad esprimere pareri sui criteri di sospensione o di graduale applicazione della tariffa doganale e in materia di trattative tariffarie, restano quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge predetta è sostituito dal seguente: «A capo della Segreteria tecnica della Commissione parlamentare è chiamato un funzionario della Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed I. I., di grado non superiore al V, da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia».

Restano ferme le disposizioni di cui al 3° comma dello stesso articolo 4 della legge medesima.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

All'onere relativo all'esercizio 1952-53 sarà fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del Capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze concernente «acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.